

CIRCOLARE N° 5 DEL 28/10/2014
Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

<p>ASSUNZIONE CON CONTRATTI A TERMINE</p>	<p>Il D.L. n. 34/2014 (legge n. 78/2014) ha stabilito che il numero complessivo dei contratti a tempo determinato stipulati da ciascun lavoratore non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.</p> <p>Per la determinazione della base di computo si fa riferimento alla disciplina di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 61/2000 (part-time in %), che si applica anche alle assunzioni.</p> <p>Sono interessati tutti i datori di lavoro: l'individuazione di limiti quantitativi del contratto a tempo determinato è affidata ai CCNL di categoria, ed in difetto, dalla L. 78/2014.</p> <p>Sono esenti da limitazioni quantitative le seguenti assunzioni a termine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella fase di avvio di nuove attività; • per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità; • per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; • con lavoratori di età superiore a 55 anni. <p>Ed anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i contratti a termine con soggetti iscritti nelle liste di mobilità (confermato anche dalla circolare n. 18/2014); • i lavoratori intermittenti, assunti con contratto a termine (da confermare); • i dirigenti con contratto a termine; • le assunzioni nei settori del turismo e dei pubblici esercizi per l'esecuzione (prevista dai contratti collettivi) di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni; • gli operai agricoli assunti a tempo determinato; • i contratti a termine per le supplenze sia del personale docente che Ata; • i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione/importazione all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli. <p>La violazione è punito con la:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sanzione pari al 20% della retribuzione, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno; • sanzione pari al 50% della retribuzione, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.
<p>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER ASSUNZIONE O</p>	<p>L'autorizzazione ministeriale preventiva di assunzione o trasferimento di personale all'estero è prevista dall'art. 2 del D.L. n. 317/1987 (legge n. 398/1978).</p> <p>Sono tenuti a richiedere l'autorizzazione preventiva per l'assunzione o il</p>

<p>TRASFERIMENTO DI PERSONALE ALL'ESTERO</p>	<p>trasferimento all'estero di lavoratori italiani i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale; • le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, c.c.; • le società costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale; • i datori di lavoro stranieri. <p>Si precisa che è necessario richiedere l'autorizzazione preventiva e trasmettere la comunicazione telematica al centro per l'impiego quando il lavoratore ha la residenza italiana.</p> <p>La comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego sarà effettuata al Servizio informatico in cui il mandataro italiano (consulente del lavoro o altro professionista ex lege n. 12/1979) ha la sua sede legale.</p> <p>Non sarà, invece, necessaria né la comunicazione obbligatoria né la richiesta di autorizzazione, per i datori di lavoro stranieri, se il rapporto di lavoro si instaura all'estero ed è regolato dal diritto locale. È il caso in cui il cittadino italiano ha spostato la sua residenza in uno Stato straniero e nello stesso instaura il rapporto di lavoro.</p>
<p>CREDITO D'IMPOSTA</p>	<p>Il Ministero dello sviluppo economico con Decreto 28 luglio 2014 ha definito le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso al credito d'imposta per le nuove assunzioni di lavoratori in possesso di alta qualifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia; • personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo. <p>Le istanze, firmate digitalmente, dovranno essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile dal sito www.cipaq@mise.gov.it, in tre distinte fasi temporali, le istanze riferite :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai costi sostenuti per le assunzioni nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, potranno essere presentate dal 15 settembre 2014 fino al 31 dicembre 2014; • ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013, a partire da 10.1.2015; • riferite al 2014, a partire dal 10.1.2016. <p>Il valore del credito può arrivare fino ad un massimo di 200mila euro annui ad impresa, nel limite del 35% del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui si è detto.</p> <p>Il limite del credito, nell'arco di tre esercizi finanziari, non potrà essere superiore a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) euro 100.000,00 nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi; b) euro 15.000,00 nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; c) euro 30.000,00 nel settore della pesca e dell'acquacoltura; d) euro 200.000,00 nei restanti settori di attività. <p>E' agevolabile il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data dell'assunzione.</p>

	<p>Per le imprese start up innovative e gli incubatori certificati di imprese è agevolabile anche il costo di apprendistato, sempre nel limite di un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data dell'assunzione.</p> <p>E' stato previsto a favore delle imprese <i>non soggette a revisione legale</i> dei conti e prive di collegio sindacale, un ulteriore credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione contabile, entro un limite massimo di 5.000 euro e, comunque, entro il tetto massimo pari a 200.000 euro per ciascun anno.</p>
<p>BONUS OCCUPAZIONE GIOVANI</p>	<p>Tutti i datori di lavoro che assumono giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni non impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo, possono accedere al bonus occupazionale.</p> <p>Il beneficio sarà fruito solo per l'assunzione di giovani iscritti nel portale Garanzia Giovani (www.garanziaiovani.gov.it).</p> <p>Sono ammessi al programma i giovani di età compresa i giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia, cittadini comunitari o stranieri extra Ue, regolarmente soggiornanti al momento della registrazione sul portale.</p> <p>Danno diritto al bonus le assunzioni effettuate dal 3.10.2014 e fino al 30.6.2017 nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziare a tale titolo.</p> <p>Le aziende ottengono un bonus se attivano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un contratto a tempo determinato anche a scopo di somministrazione per 6-12 mesi (beneficio non previsto nelle Regioni dell'Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia); • un contratto a tempo determinato anche a scopo di somministrazione superiore a 12 mesi (beneficio non previsto nelle Regioni dell'Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia); • un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione (beneficio previsto per tutte le Regioni coinvolte nel progetto e per la Provincia autonoma di Trento). <p>Il beneficio è subordinato,</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla regolarità contributiva; • al rispetto delle norme di sicurezza del lavoro; • all'osservanza dei contratti collettivi. <p>L'importo del bonus è diversificato sulla base della tipologia del contratto di assunzione, del <i>profiling del giovane</i> e delle differenze territoriali, e varia da un minimo di euro 1.500,00 per un contratto di lavoro inferiore a 12 mesi a un massimo di 6.000,00 euro per l'instaurazione di un contratto a tempo indeterminato. Il bonus viene riproporzionato per i part time pari o superiori al 60% ed in caso di chiusura anticipata del rapporto di lavoro.</p> <p>Il datore di lavoro, individuato il giovane da assumere già iscritto al portale Garanzia Giovani, invia una domanda telematica all'INPS di ammissione all'incentivo (modello «GAG»), seguiranno istruzioni operative dall'istituto.</p>

Cordiali saluti,

Iniziativa Frua snc